



CITTÀ di POTENZA

UNITÀ di STAFF

“AVVOCATURA”

Riservato Servizio Finanziario

Repertorio delle determinazioni

N° di Rep. 69

del 26/11/2021

Pervenuta in data _____

Restituita in data _____

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Revoca Determina Dirigenziale dell'Unità di Staff “Avvocatura” n.51 del 10.06.2021; Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi al TAR di Basilicata nei ricorsi RG.80/2021; 305/2021; 333/2021- Individuazione professionista esterno. Impegno di spesa

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di novembre,

Il Segretario Generale, Responsabile dell'Unità di Staff "Avvocatura"

PREMESSO CHE

con la deliberazione di Giunta comunale n. 273 del 14/11/2020 avente ad oggetto "Approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di Potenza", è stata costituita l'Unità di Staff "Avvocatura";

RICHIAMATO

il Decreto sindacale n. 30 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Nomina del responsabile dell'Unità di Staff <<Avvocatura>>";

PREMESSO CHE

- con ricorso al TAR Basilicata notificato in data 18.01.2021, l'avv. _____ ha chiesto l'annullamento della Delibera di Giunta n.272 del 14.11.2020, recante "*Modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Potenza*" – Procedimento R.G.n.80/2021;
- con ulteriore ricorso al Tar Basilicata notificato in data 09.06.2021, l'avv. _____ ha impugnato, altresì, la Delibera di Giunta n.73 del 19.04.2021, recante l'approvazione del nuovo "*Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura del Comune di Potenza*" – Procedimento R.G. n. 305/2021;
- con successivo ricorso al Tar Basilicata notificato in data 30.06.2021, l'avv. _____ ha del pari impugnato la predetta delibera n.73 del 19.04.2021, recante l'approvazione del nuovo "*Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura del Comune di Potenza*" – Procedimento R.G.n.333/2021;

RAVVISTATA

l'opportunità di costituirsi in giudizio per sostenere la legittimità degli atti impugnati, avendo l'Amministrazione riorganizzato la struttura conformemente ai principi e alle norme tese a salvaguardare l'autonomia degli avvocati interni;

CONSIDERATO

che il Comune di Potenza provvede alla propria difesa in giudizio mediante n.3 funzionari avvocati iscritti all'Albo speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Potenza, tra cui l'Avvocato _____ (ricorrente nei Giudizi n.80/2021 e 305/2021) e gli avvocati _____ e _____, individuati quali controinteressati nei giudizi R.G.n.305/2021 e R.G.n.333/2021;

RITENUTO

opportuno, per detti motivi, che il patrocinio dell'Ente venga garantito da un unico professionista esterno alla struttura, onde garantire un'efficace difesa, estranea al contesto in cui sono stati adottati gli atti impugnati, ma anche per garantire l'eventuale costituzione in giudizio dei controinteressati;

RITENUTO

di conseguenza opportuno, revocare la precedente Determina Dirigenziale dell'Unità di Staff "Avvocatura" n.51 del 10.06.2021, mediante cui si era provveduto ad autorizzare la difesa nel giudizio R.G.n.80/2021 mediante componente togato dell'avvocatura interna;

VISTO

l'art. 12 del "Nuovo Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura del Comune di Potenza", il quale prevede, in particolare, che tali incarichi debbano essere conferiti con determinazione del dirigente competente per materia, che deve procedere, contestualmente, all'impegno della relativa spesa ed all'approvazione di uno schema disciplinare d'incarico/convenzione da stipularsi con il professionista esterno;

ACCERTATA

l'assenza di un elenco aggiornato di professionisti esterni cui conferire l'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e proporzionalità, secondo le indicazioni giuscontabili di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti e dell'ANAC;

RAVVISATA

la necessità di provvedere alla difesa dell'Ente, nelle more dell'aggiornamento di tale elenco, mediante individuazione di un avvocato del libero foro munito delle competenze necessarie per garantire un'efficace difesa nei giudizi sopra indicati;

RILEVATO CHE

- mediante il parere del 14.09.2017, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'ANAC, ha evidenziato che: *"Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17 comma 1 lett.d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione"*;
- il Consiglio Nazionale Forense, con parere deliberato in data 15 Dicembre 2017, ha affermato che i servizi legali elencati dall'art.17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 possono essere affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitu personae e su base fiduciaria, nel rispetto dei principi generali che guidano l'azione amministrativa;
- con Delibera n. 907 del 24.10.2018, contenente le Linee Guida n. 12, recanti "Affidamento dei servizi legali", l'ANAC ha disposto al punto 1) che possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, purché l'incarico venga affidato per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, configurandosi nella circostanza la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

CONSIDERATO

che l'avvocato Simona Barchiesi del Foro di Roma, *Senior Associate* dello Studio Legale "QUORUM", contattato per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad assumere la difesa dell'Ente nei precitati giudizi pendenti innanzi al TAR Basilicata RG.80/2021, 305/2021, 333/2021;

PRECISATO

che i rapporti giuridici ed economici saranno disciplinati da apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema di disciplinare approvato con la presente determinazione;

DATO ATTO

che l'Ente riconoscerà al professionista incaricato, per ciascun giudizio, un compenso unico relativo a tutte le fasi pari ad Euro 4.000 oltre spese generali IVA e CAP se dovuti, come da preventivo inviato via mail in data 22.09.2021 dallo Studio Legale e Tributario Associato QUORUM;

ACCERTATA

l'esistenza della previsione della spesa, attualmente disponibile, di € 18.000,00 sul capitolo n. 1808/001 del bilancio 2021 PdC 1.10.05.04.001;

VERIFICATA

la compatibilità dei futuri pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente nel periodo considerato;

VISTO

il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi gli Enti Locali;

VISTO

il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

VISTO

Il nuovo Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale di Potenza

DATO ATTO

che si tratta di spesa non correlata ad entrate con vincolo di destinazione e finanziata con fondi propri;

VISTI

- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dell'Avvocatura del Comune di Potenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs 196 del 30/06/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che ha adeguato la normativa italiana al Regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR;

DETERMINA

- 1) di revocare la Determina Dirigenziale dell'Unità di Staff "Avvocatura" n.51 del 10.06.2021;
- 2) di autorizzare la costituzione dell'Ente nei precitati giudizi pendenti innanzi al Tar Basilicata R.G.n.80/2021; 305/2021; 333/2021;
- 3) di conferire, alle condizioni economiche sopra citate, e per le motivazioni esposte in narrativa, che si danno per interamente richiamate, l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Simona Barchiesi del Foro di Roma;
- 4) di stabilire che i rapporti con il professionista incaricando saranno disciplinati da apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema approvato con la presente determinazione;
- 5) di imputare la spesa complessiva prevista pari ad € 18.000,00 sul capitolo n. 1808/001 del bilancio 2021 PdC 1.10.05.04.001;
- 6) di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio *online* del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi ed è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013, e la trasmissione della stessa al suddetto professionista e all'Unità di Direzione "Risorse Finanziarie" per l'assunzione dell'impegno contabile.

**Il Segretario Generale
Responsabile dell'Unità di Staff "Avvocatura"**

Dott.ssa Maria Grazia Fontana
Firmato digitalmente da:



FONTANA MARIA GRAZIA

Firmato il 26/11/2021 12:57

Seriale Certificato: 20373169

Valido dal 09/10/2020 al 09/10/2023

InfoCert Firma Qualificata 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 di Rep. del 26/11/2021

Oggetto: Revoca Determina Dirigenziale dell'Unità di Staff "Avvocatura" n.51 del 10.06.2021; Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi al TAR di Basilicata nei ricorsi RG.80/2021; 305/2021; 333/2021- Individuazione professionista esterno. Impegno di spesa.

Estremi di imputazione sul Bilancio di previsione dell'impegno di spesa

Impegno n° 8287/2021 Esig. 18.000,00
Cap. 7808/001 c.d.c. 008 BILANCIO 2021

Data

27/11/2021

Il Compilatore

[Firma]

Estremi di imputazione sul Bilancio di previsione dell'accertamento dell'entrata

Data

Il Compilatore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

☒ Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
Provvedimento esecutivo ai sensi del comma 7 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.

Data

29/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

Dott. Vito DI LASCIO

☐ La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune

Data Trasmissione

30/11/2021

RPAP N°

04591/2021

PAP N°

04545/2021

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE

Dott. Rocco Monetta